



CITTA' DI CORNATE D'ADDA

Provincia di Monza Brianza

Ordinanza n. 39 del 29/04/2022

Oggetto: PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE DA AMBROSIA IN LOMBARDIA

IL SINDACO

Premesso che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva.

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze.

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche.

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria.

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio.

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata".

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali.

Vista la nota di ATS Brianza - in atti comunali prot. n. 7916 del 28.04.2022 - con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'Allegato Tecnico allegato alla presente e che costituisce parte integrante.

Visto il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde.

Visto l'art. 44 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29.06.2021.

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981.

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 - Agli Amministratori di condominio;
 - Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
 - Al Responsabile Settore Strade della Provincia di Monza Brianza;
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico alla nota ATS Brianza, in atti comunali prot. n. 7916 del 28.04.2022, di cui si allega copia alla presente e ne costituisce parte integrante;
 3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **I° sfalcio** ultima settimana di luglio
 - **II° sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto
 4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato Tecnico;
 5. di concedere, per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

La cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia.

AVVERTE

La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni - non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia - sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da €50 a €200 per un'area fino a 2000 m²
 - da €200 a €500 per un'area oltre i 2000 m²
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
4. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, entro i termini perentori di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata:
 1. all'albo pretorio per 70 giorni consecutivi;
 2. sul sito internet comunale e sui vari canali di informazione dell'ente.
- venga trasmessa al Settore Lavori Pubblici-Ecologia e al Comando di Polizia Locale incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;
- venga trasmessa al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOC Igiene e Sanità Pubblica – di ATS Brianza, via PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it

All. 1: Allegato Tecnico

Il Sindaco
COLOMBO GIUSEPPE FELICE / INFOCERT SPA